



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 62

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA
N° 11 del 13-03-2021

OGGETTO: CONCESSIONE PER L'ANNO 2021 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E/O ASSEGNO MATERNITA' AGLI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- compete al Comune la concessione dell'assegno nucleo familiare di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e s.m.e.i, e dell'assegno di maternità previsto dall'art. 74 della legge 26 marzo 2001 n. 151; il Comune è individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento degli assegni provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune;
- per ottenere gli assegni nucleo familiare (ANF), il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori, che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, conviventi e deve presentare un ISEE di valore non superiore a quello fissato ogni anno dal Ministero; i requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre;
- per l'assegno di maternità, la domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge,

Visto il Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. Serie Generale

n.36 del 13-02-2018: "Rivalutazione, per l'anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità", che ha disposto:

- a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2018, se spettante nella misura intera, e' pari a 142,85; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a € 8.650,11;
- b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2018, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a € 342,62; per le

domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a € 17.141,45.

Vista la richiesta pervenuta a questo Ente, acquisita al protocollo dell'Ente al n.1409 del 03/03/2021 tendente ad ottenere la concessione dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2021 e/o la concessione dell'assegno di maternità, corredate della dichiarazione sostitutiva unica e relative attestazioni I.S.E.E, ai fini dell'individuazione della situazione economica del nucleo familiare, che determinano la sussistenza del diritto alle suddette prestazioni;

-che a seguito dell'istruttoria svolta inerente la corretta compilazione delle stesse, la completezza della compilazione allegata, la verifica anagrafica e il calcolo del beneficio spettante, come verificato da elaborato in via telematica dall'Ufficio Prestazioni Sociali Agevolate, risulta idonea all'ottenimento del predetto beneficio l'istanza di cui al protocollo sopra menzionato;

Ritenuto di:

- concedere, l' ANF e/o AM a favore del richiedente avente diritto e con idonea documentazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Vista la normativa vigente;

Accertata la propria competenza a provvedere in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 01/03/2021 di

conferimento incarichi dirigenziali;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

- **di approvare** l'istanza assunta al protocollo dell'Ente al n.1409 del 03/03/2021 contenente l' avente diritto **l'assegno per il nucleo familiare** con almeno tre figli minori, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 449/99 e ss.mm.ii. e/o **l'assegno di maternità**, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 151/2001 e che hanno presentato regolare istanza al Comune di Capitignano;

- di dare atto che per motivi di riservatezza il beneficiario che usufruisce del beneficio che con la presente si approva, non viene allegato alla stessa ma depositato presso l'Ufficio Demografico -Amministrativo e agli stessi, si potrà accedere ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

- che, per gli adempimenti di competenza, il nominativo degli aventi diritto, sarà comunicato telematicamente alla Direzione INPS, quale Ente preposto alla liquidazione dei benefici de quo;

- **di dare** atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;

- **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Visto l'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e dell'trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

II RESP. SERV.DEMOGR E AMMIN.

F.to FABRIZIO IOANNUCCI

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 17-03-2021
pubblicazione n. 154
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-03-2021

II RESP. SERV.DEMOGR E AMMIN.
F.to FABRIZIO IOANNUCCI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 17-03-2021

II RESP. SERV.DEMOGR E AMMIN.
FABRIZIO IOANNUCCI
